

#### CITTÀ DI ALBENGA

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE

\*\*\*\*\*\*\*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ Entrata in vigore il \_\_\_\_

#### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, nel territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forme societarie o di capitali.
- 2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni, di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere inoltre svolte prestazioni di manicure o pedicure estetico, limitatamente alla limatura e laccatura delle unghie.
- 3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione delle unghie.

L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalle tabelle allegate alla Legge 04.01.1990 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dall'applicazione del presente Regolamento le prestazioni con specifica finalità terapeutica o di carattere sanitario o di medicina estetica.

- 4. Le attività di tatuaggio e piercing comprendono rispettivamente:
  - la colorazione permanente di parte del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare figure indelebili e perenni;
  - la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura;
  - l'introduzione nella cute di pigmenti per abbellire, modificare, correggere ed equilibrare determinati tratti del viso o del corpo e quindi rispondere alle esigenze di bellezza di ogni individuo.
- 5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing deve esse svolto secondo la normativa di seguito indicata:
  - Deliberazione della Giunta regionale del 04.07.2008 n. 787 "Direttiva vincolante Requisiti igienico sanitari necessari per le attività di tatuaggio e piercing;
  - Deliberazione della Giunta Regionale del 19.06.2009 n. 831 "Modifiche ed integrazioni alla direttiva vincolante "Requisiti igienico -sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale".

## ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ove non diversamente previsto, il presente Regolamento fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- Legge 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge Regionale 02.01.2003 n. 3 "Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato";
- Legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- Legge Regione Liguria 05.06.2009 n. 23 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della Legge 17.08.2005 n. 174";
- Deliberazione della Giunta regionale del 04.07.2008 n. 787 "Direttiva vincolante -Requisiti igienico - sanitari necessari per le attività di tatuaggio e piercing;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19.06.2009 n. 831 "Modifiche ed integrazioni alla direttiva vincolante "Requisiti igienico -sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale".

## ART. 3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

- 1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, può essere svolto, in sede fissa, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonee sale d'attesa, siano rispettate tutte le disposizioni normative in vigore.
- 2. Le attività di acconciatore ed estetista possono altresì essere esercitate anche presso la sede designata dal cliente, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
- 3. Non è ammesso lo svolgimento delle attività suddette in forma ambulante o di posteggio, salvo che l'attività di acconciatore e di trucco (non permanente) sia esercitata occasionalmente a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap.
- 4. L'esercizio delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente può essere consentita occasionalmente nel contesto di manifestazioni pubbliche, qualora vengano garantite le condizioni di sicurezza igienico sanitaria essenziali e l'attività venga esercitata sotto la responsabilità di un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Liguria, previa comunicazione all'ASL competente per territorio.
- 5. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nelle medesima sede *oppure* mediante la costituzione di una società.
- 6. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

# ART. 4 REQUISITI PROFESSIONALI

1. L'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, può essere esercitata previo conseguimento della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa.

- 2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nominativo va preventivamente comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Albenga, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.
- 3. Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività in parola, deve essere designata una persona in possesso del requisito professionale, che deve essere presente durante l'orario di apertura.
- 4. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale.

## ART. 5 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

- 1. L'apertura, l'ampliamento e/o il trasferimento di un esercizio per l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i. (di seguito denominata anche semplicemente "SCIA").
- 2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento, nella stessa sede, purché per ogni specifica attività venga individuato il soggetto/i in possesso dei prescritti titoli abilitativi.
- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - le generalità complete del titolare o del Legale Rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività ;
  - precisa ubicazione del locale ove verrà svolta l'attività, caratteristiche e numero dei vani;
  - autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto.
- 4. Alla SCIA devono essere allegati:
  - fotocopia documento di identità in corso di validità permesso di soggiorno;
  - planimetria dei locali in scala 1:100 e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;
  - elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE;
  - copia del certificato di abilitazione professionale;
  - copia del certificato di agibilità dei locali;
  - certificazione di conformità degli impianti;
  - copia del contratto con ditta autorizzata per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti dell'attività.
- 5. La sostituzione della persona in possesso della qualifica professionale deve essere preventivamente comunicata al Comune.

## ART. 6 REQUISITI DEI LOCALI

- 1. I locali dove si intende esercitare l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing e trucco permanente, devono rispettare i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. La superficie minima delle cabine per massaggi o trattamenti estetici non deve essere inferiore a mq. 3.
- 2. Essi devono consentire il buono stato di pulizia e manutenzione e devono rispettare le norme vigenti relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
- 3. I servizi annessi dovranno essere adeguati soprattutto in rapporto all'entità dell'esercizio. Gli stessi dovranno avere i seguenti requisiti:
  - ai locali devono essere assicurato un costante ricambio d'aria costante e diretto per mezzo di finestre o di vasistas, oltre la porta di accesso ai locali, oppure mediante impianti tecnologici atti a garantire un ricambio d'aria e valori microclimatici confacenti alla specifica destinazione d'uso;
  - i pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, con superficie liscia e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con divieto di apposizione di moquette e simili;
  - c) disponibilità di acqua corrente potabile sia calda che fredda;
  - d) deve essere presente un servizio igienico/bagno all'interno dei locali, avente i requisiti prescritti dal Regolamento edilizio comunale e delle norme comunali vigenti in materia;
  - e) divieto di comunicazione diretta dei locali W.C. con i locali di lavoro.
- 4. I locali ad uso abitazione possono essere adibiti a centro estetico, qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, acquisito il parere dell'ASL competente, da parte del richiedente.

#### ART, 7 SUBINGRESSO

- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
- 2. Il subingresso è soggetto a SCIA effettuata dal subentrante allo Sportello Unico del Comune.
- 3. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione che deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
- 4. La SCIA deve contenere i seguenti dati essenziali:
  - le generalità complete del titolare o del Legale Rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
  - precisa ubicazione del locale ove verrà svolta l'attività, caratteristiche e numero dei vani:
  - autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto.
- 5. Alla SCIA devono essere allegati:
  - fotocopia documento di identità in corso di validità permesso di soggiorno;
  - copia dell'atto notarile;

- elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE;
- copia del certificato di abilitazione professionale.

## ART. 8 ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO PERMANENTE

- 1. Le attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente possono essere svolte in locali che dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale del 19.06.2009 n. 831 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le attività che eseguono esclusivamente tatuaggi e piercing sono soggette a SCIA da indirizzare allo Sportello Unico, che ne trasmetterà copia alla ASL competente.
- 3. Il titolare deve dichiarare:
  - le generalità complete del titolare o del Legale Rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
  - precisa ubicazione del locale ove verrà svolta l'attività, caratteristiche e numero dei vani;
  - autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
  - tipologia di attività esercitata (tatuaggio piercing);
  - conoscenza delle norme igienico sanitarie che l'esercizio di tale attività comporta;
- 4. Alla SCIA devono essere allegati:
  - fotocopia documento di identità in corso di validità permesso di soggiorno;
  - copia del certificato di abilitazione professionale;
  - planimetria dei locali in scala non superiore 1:100 e relazione tecnica debitamente firmate da un professionista iscritto all'Albo.
- 5. L'attività di tatuaggio e piercing, può essere svolta esclusivamente presso la sede indicata nella SCIA.
- 6. Tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.

#### ART. 9 TRASFERIMENTI

1. Coloro che intendessero trasferire i loro esercizi nell'ambito del territorio comunale sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita SCIA allo Sportello Unico, allegando planimetria dei locali in scala 1:100 (destinazione commerciale C1) e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.

## ART. 10 ORARI ED ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni in ordine ad eventuali giornate di chiusura

sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

- 2. È fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno anche durante i periodi di chiusura.
- 3. La prosecuzione dell'attività oltre l'orario di chiusura è consentita, a porte chiuse, per portare a compimento i trattamenti in corso.
- 4. Le tariffe dei trattamenti offerti devono essere esposte in maniera ben visibile all'interno dei locali.

#### ART. 11 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE - SANZIONI - VIGILANZA E CONTROLLO

- 1. In caso di accertato esercizio di attività senza la presentazione della SCIA, il Dirigente dello Sportello Unico adotta ordinanza di immediata cessazione dell'attività, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.
- 2. In caso di perdita di uno o più requisiti, il Dirigente emana l'ordinanza di sospensione dell'attività sino al ripristino dei requisiti previsti e comunque non oltre 6 mesi.
- 3. Salvo ulteriori e sanzioni previste da altre norme per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del vigente Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27.10.2011.
- 4. L'ASL, tramite il Dipartimento di Prevenzione, esercita la vigilanza ed il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. In caso di inosservanza, verranno adottate le procedure del caso, dandone comunicazione al Sindaco e proponendo i provvedimenti ritenuti adeguati per evitare pregiudizio per la salute dei cittadini e per gli operatori.

## ART. 12 ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

- 1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 99 del vigente Statuto comunale, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento vengono abrogati il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista e il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 20.11.2003 e n. 90 del 20.11.2003, nonché tutte le norme comunali con esso incompatibili.
- 3. Sono fatte salve le attività già esercitate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
- ART. 4 REQUISITI PROFESSIONALI
- ART. 5 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
- ART. 6 REQUISITI DEI LOCALI
- ART. 7 SUBINGRESSO
- ART. 8 ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING
- ART. 9 TRASFERIMENTI
- ART. 10 ORARI ED ESPOSIZIONE TARIFFE
- ART. 11 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE SANZIONI
- ART. 12 ENTRATA IN VIGORE ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI